

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Via Nicolodi, 2
P.O. Servizi Educativi Privati

OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 titolari di strutture educative accreditate avente ad oggetto l'acquisizione di posti nido d'infanzia/spazio gioco per l'anno educativo 2020/2021. Lotto 2 - CIG: 83727503E0.

Gestore: ATI – Associazione Margherita Fasolo (mandataria) e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di UtENZA ONLUS (mandante) per il nido d'infanzia MARGHERITA FASOLO (Lotto 2 Q2A).

Contratto Attuativo n° 1/2020.

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre in Firenze.

1) Dott. Riccardo Nocentini, nato a Figline Valdarno il 27/08/1975, domiciliato per la carica in Firenze, Via Nicolodi 2, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Dott.ssa Alessandra Bagni, nata a Firenze il 23/07/1964, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Margherita Fasolo, con sede in Firenze, Via Cambray Digny n. 5/a, Partita IVA 05496410480, la quale interviene al presente atto, altresì, in nome e per conto dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) tra "ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO" (capogruppo e mandataria) e "MARGHERITA FASOLO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI UTENZA ONLUS" (mandante).

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 1022 del 12/02/2019, questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura aperta con modalità telematica, mediante il sistema regionale START, avente ad oggetto un accordo quadro suddiviso in n. 8 lotti con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed ss. mm.ii., avente ad oggetto l'individuazione di soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia/spazio gioco, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
- che con la determinazione suddetta venivano altresì approvati i relativi atti di gara;
- che sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi gara: 7781605F93; 7781622D9B; 77816271BF; 778163692; 7781641D49; 77816504B9; 77816569AB; 7781664048.
- con determinazione n. 2884 dell' 08/04/2019 si è provveduto all'approvazione dei verbali e l'appalto in oggetto veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a ATI ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO, MARGHERITA FASOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI UTENZA ONLUS;

- con Rep. n. 65157 è stato stipulato il contratto di appalto per l'acquisizione posti nido d'infanzia presso strutture educative private accreditate – Lotto 2 Q2A nido d'infanzia Margherita Fasolo, per l'anno educativo 2019/2020;
- per l'acquisto dei posti relativi agli anni educativi 2020/2021-2021/2022-2022/2023, è stato previsto negli atti di gara che si sarebbe fatto riferimento all'esito della selezione in oggetto;

Considerato:

- che il soggetto gestore accreditato, risultato aggiudicatario del lotto in oggetto ai sensi della sopra citata determinazione n. 2884/2019, ha svolto i servizi presso il nido d'infanzia Margherita Fasolo con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l'Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- con nota PR_FIUTG_Ingresso_0135485_20201015 è stata richiesta l'informazione prefettizia nei confronti di Associazione Margherita Fasolo di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
- con nota PR_FIUTG_Ingresso_0137222_20201020 è stata richiesta l'informazione prefettizia nei confronti di Cooperativa Margherita Fasolo di cui alle vigenti disposizioni antimafia.

Visti:

- la nota Prot. n. 62018/2020 inviata dall'A.C. a ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus con la quale si comunicano i posti necessari, per l'anno educativo 2020/2021, a garantire sia la continuità educativa ai bambini ed alle bambine già frequentanti che le nuove iscrizioni e le relative condizioni;
- la nota Prot. n. 71880/2020 con la quale il gestore conferma la propria disponibilità a garantire il numero di posti richiesti alle condizioni stabilite nella determinazione dirigenziale n. 3257/2019;
- il provvedimento dirigenziale n. 4962/2020 avente ad oggetto *“Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 titolari di strutture educative accreditate avente ad oggetto l'acquisizione di posti nido d'infanzia/spazio gioco per l'anno educativo 2020/2021”* con il quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della su esposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Dott. Riccardo Nocentini, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus, in persona della Sig.ra Bagni, che accetta e si obbliga, l'affidamento dei servizi alla prima infanzia di cui al Lotto 2 - **CIG 83727503E0** - per l'anno educativo 2020/2021 (periodo settembre 2020/luglio 2021), presso il nido d'infanzia Margherita Fasolo, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara sul sistema regionale START e conservate agli atti dell'Amministrazione comunale;
- al Capitolato speciale di gara.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Qualora si rendesse necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, le parti provvederanno all'elaborazione del DUVRI.

La Sig.ra Bagni, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiaro inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto è previsto in € 165.904,20 (centosessantacinquemilanovecentoquattro e venti centesimi) inclusi oneri per la sicurezza, esente IVA, ai sensi del DPR 633/1972 art. 10 c. 20, per la quota di partecipazione all'ATI dell'Associazione, oltre IVA 5% per la quota di partecipazione all'ATI della Cooperativa, e così suddiviso:

- € 64.623,63 per il periodo settembre/dicembre 2020;
- € 105.013,41 per il periodo gennaio/luglio 2021.

ART. 3 - GARANZIE

Si dà atto che è già stato costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, il deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. 177276598 di € 16.590,40, emessa da UnipolSai Assicurazioni, rilasciata in data 07/10/2020 conservata agli atti del Servizio Servizi all'Infanzia.

Si dà atto, inoltre, che il contraente affidatario ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus ha provveduto a produrre le polizze assicurative previste all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il contraente affidatario ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare il contraente affidatario ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus, con nota di trasmissione prot. n. 242010 del 21/09/2020, che si conserva agli atti del Servizio Servizi all'Infanzia, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Per Associazione Margherita Fasolo:

Banco BPM Ag 1 Firenze - Codice IBAN IT16U0503402802000000003673

ed ha individuato nella Sig.ra Alessandra Bagni, C.F. BGNLSN64L63D612S, e nel Sig. Massimo Piccini C.F. PCCMSM62L01D612N le persone delegate ad operare su di esso.

Per Cooperativa Margherita Fasolo:

Banco BPM Ag 1 Firenze - Codice IBAN IT42I0503402801000000005107

ed ha individuato nella Sig.ra Luisa Barina Panconesi C.F. PNCLBR81E59Z404R la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti dedicati.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il contraente affidatario ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 e di aver proceduto ad individuare il proprio Responsabile Privacy nella persona di Alessandra Bagni CF. BGNLSN64L63D612S.

Il contraente affidatario ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 6 - SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione presentata in sede di gara di non avere intenzione di subappaltare parte del contratto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

3) ATI Associazione Margherita Fasolo e Margherita Fasolo Società Cooperativa Sociale di Utenza Onlus dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato

dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie si elegge fin d'ora quale Foro competente quello di Firenze.

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO

Il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del DPR 633/1972.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della parte richiedente.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo del controllo dei requisiti.

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Questo contratto attuativo è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere quattro e parte della seguente fino a qui.

Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia
Dott. Riccardo Nocentini

Associazione Margherita Fasolo
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Alessandra Bagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.